PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

# Art. 12 (Capitolato Allegato F)

Per la continuita' delle comunicazioni laterali saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di catene assicurate a colonnetta di pietra. La larghezza libera di tali passaggi non sara' per le strade nazionali minore di metri 6, prendendo norma per le altre strade dall'entita' delle medesime.

Nei piani generali della linea da presentarsi alla approvazione del Governo si dovranno segnare questi passaggi ristretti al minor numero possibile e combinati in modo che la distanza media minima fra i medesimi non sia minore di 800 metri.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative |
| Estremi | Legge 14 maggio 1865, n. 2279 |
| Partizione | Capitolato Allegato F |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it